STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata **"S.I.R.U., Società Italiana della Riproduzione Umana".**

L'Associazione ha sede principale in Roma in via Fulcieri Paulucci de Calboli 60 ed avrà Comitati Regionali sul territorio nazionale.

ARTICOLO 2 - OGGETTO e SCOPO

L'Associazione è apartitica, non confessionale e senza scopo di lucro e intende svolgere le proprie attività nell'ambito interdisciplinare della Medicina e Biologia della Riproduzione, intesa come l'insieme delle procedure diagnostiche e terapeutiche nonché delle metodiche dirette a prevenire, curare e risolvere i problemi della infertilità della persona, con l'apporto di tutte le professionalità che possono direttamente o indirettamente operare a tale fine.

L'Associazione opera nell'ambito della ricerca, della sperimentazione, della medicina e della divulgazione scientifica, riconoscendo quale quadro di riferimento la promozione e la tutela della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona, come delineati nella Costituzione italiana, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. L'Associazione si propone come obiettivo principale l'umanizzazione delle pratiche mediche nel campo dell'infertilità.

Nel quadro della Medicina e della Biologia della Riproduzione, si intende:

i. contribuire alla redazione di Linee Guida clinico-scientifiche, di buone pratiche e raccomandazioni, in stretta attinenza all'evidenze scientifiche e alle buone pratiche recepite in ambito nazionale e internazionale anche in collaborazione con gli Organismi, gli Enti, le Istituzioni come previsti dalla normativa vigente;

ii. costituire un punto di riferimento e attivare un'interlocuzione e una collaborazione costante con le istituzioni pubbliche nazionali e regionali, con le Aziende sanitarie locali e altri organismi e commissioni presenti sul territorio, con le altre Società Scientifiche e con il mondo degli operatori sanitari, nonché con le organizzazioni civiche e le associazioni dei pazienti;

iii. impegnarsi per la promozione e lo sviluppo della scienza, della medicina e della biologia, fondate sul rispetto della persona umana e che concorrano al progresso dell'umanità, utilizzando gli strumenti di comunicazione, informazione e divulgazione pubblica e scientifica, fra cui la realizzazione di pubblicazioni, eventi, congressi e quant'altro risulti utile e necessario al raggiungimento dei propri scopi;

iv. operare nell'ambito della ricerca scientifica inerente

alla Medicina e alla Biologia della Riproduzione, con l'apporto di altre discipline come la psicologia, il diritto e la bioetica;

v. svolgere attività e iniziative di Educazione Continua in Medicina e attivare percorsi, programmi e progetti di formazione permanente e aggiornamento professionale destinati a tutti gli associati, agli operatori sanitari e ai cittadini, con particolare riguardo alla prevenzione, alla diagnostica e alle terapie dell'infertilità, della sterilità e della conservazione della capacità riproduttiva;

vi. contribuire, attraverso un approccio integrato, alla ideazione e implementazione di programmi, progetti, buone pratiche nei diversi territori finalizzati alla prevenzione e alla tutela della fertilità, con particolare riguardo alle tematiche ambientali, all'educazione dei giovani, agli stili di vita e a quanto altro sia finalizzato al benessere e all'integrità psico-fisica della persona.

Per il raggiungimento dei suoi scopi e secondo la normativa vigente, l'Associazione chiederà il riconoscimento come Società Scientifica al Ministero della Salute e agli enti preposti.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Per il raggiungimento dello scopo associativo, l'Associazione potrà chiedere contributi ad Enti pubblici e privati, finanziamenti, sovvenzioni, raccogliere fondi, ricevere donazioni. L'Associazione potrà, inoltre compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare, finanziaria, nei limiti consentiti dalla legge, che riterrà utile o opportuna al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. In casi di particolare necessità, potrà inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

L'Associazione, inoltre potrà perseguire il proprio scopo sociale anche in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata che operi nell'ambito degli scopi statutari o in ambiti affini oppure associarsi con altre associazioni ed istituzioni operanti nello stesso settore che garantiscano le medesime condizioni di democraticità e gratuità e la collaborazione per il raggiungimento degli scopi ed obiettivi sociali.

L'Associazione ed i suoi legali rappresentanti non perseguiranno, in nessuna forma finalità sindacali, né eserciteranno attività imprenditoriali, o avranno partecipazione ad attività imprenditoriali, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

L'Associazione si doterà di sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

L'Associazione annualmente programmerà per i propri associati percorsi di aggiornamento scientifico-professionale ed ECM.

L'Associazione si doterà di un Codice Etico che dovrà essere rispettato da tutti gli associati, che preveda, tra l'altro, la prevenzione di possibili conflitti di interessi.

ARTICOLO 4 - LA DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, salvo le cause di estinzione di cui all'articolo 27 del Codice Civile.

ARTICOLO 5 - GLI ASSOCIATI

Potranno essere associati dell'Associazione i maggiori d'età che dichiarino di:

- aderire agli scopi sociali e di voler collaborare per il loro raggiungimento in modo gratuito, obbligandosi al versamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello statuto e dei regolamenti associativi;
- partecipare alle attività sociali;
- essere attivi nel campo della medicina e delle scienze riproduttive.

L'Associazione è aperta e possono chiedere l'adesione: medici, biologi-embriologi-biotecnologi, genetisti, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici di laboratorio, assistenti sociali, specialisti in formazione nelle materie attinenti e consulenti giuridici con competenze relative all'area tematica in oggetto.

Saranno ammessi, senza limitazioni, tutti i soggetti che operano nelle varie strutture e settori di attività del servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero-professionale. Saranno, inoltre, ammessi senza limitazioni, tutti i soggetti, che svolgano attività lavorativa nell'area interprofessionale individuata dall'oggetto e dallo scopo sociale. Gli associati potranno fare parte anche di altre associazioni o fondazioni.

Il possesso dei requisiti di ammissione sarà verificato dal Consiglio Direttivo al quale va indirizzata la domanda di adesione indicando la professione esercitata o, per gli specialisti in formazione, l'indirizzo di studio.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile né rimborsabile.

ARTICOLO 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

La qualifica di associato attribuisce il diritto a partecipare alla vita associativa e a frequentare le iniziative indette dall'Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

E' espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti gli associati, maggiorenni, in regola con il versamento delle quote annue, godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché all'elettorato attivo e passivo.
Ogni associato avrà diritto ad un voto, qualsiasi sia la quota versata secondo il principio di cui all'art. 2532, secondo comma del Codice Civile.
Acquisita la qualifica di associato lo stesso è tenuto:
- al pagamento della quota sociale;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti approvati dall'assemblea, delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
L'associato è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo il proprio indirizzo e numero di telefono, nonché l'eventuale indirizzo di posta elettronica, ai quali potranno essere trasmesse tutte le comunicazioni sociali. Sarà, inoltre, tenuto a segnalare ogni variazione e, in difetto, le comunicazioni saranno validamente inviate presso l'ultimo domicilio conosciuto.

ARTICOLO 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per dimissione volontaria, per recesso, per decesso, per esclusione e per decadenza.
Il mancato pagamento della quota annua, deliberata dal consiglio direttivo, costituisce causa di esclusione automatica, decorso un anno dal mancato versamento della quota, ferma restando la perdita del diritto di voto in assemblea durante il periodo nel quale il socio resta iscritto pur in assenza di pagamento e salvo il diritto di sanare la morosità.
Decadono da associati coloro che riportino condanne penali e che perdano la capacità civile per reati comuni o compiano atti che ledano l'onorabilità e che siano incompatibili con l'indirizzo e gli scopi dell'Associazione.
Il provvedimento di decadenza, deliberato discrezionalmente dal Consiglio Direttivo, se richiesto dall'interessato dovrà essere devoluto al Collegio dei Probiviri. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto al rimborso della quota sociale e non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 8 - PATRIMONIO

I mezzi finanziari per il raggiungimento dello scopo sociale sono costituiti da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi

internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione;
l) da eventuale patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione.
In ogni caso le attività sociali potranno essere finanziate solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici o soggetti privati, con assoluta esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.
L'attività di ECM sarà svolta tramite autofinanziamento e con i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e della normativa vigente.
L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
L'Associazione può ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto. I beni così pervenuti sono intestati all'Associazione. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
Durante la vita associativa il patrimonio non può essere distribuito, anche in modo indiretto, agli associati.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga o, ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 9 - BILANCI

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare

che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio, sulla base delle scritture contabili sistematiche che evidenziano in ordine cronologico le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, l'Associazione ha l'obbligo di redigere bilanci preventivi e consuntivi, che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Copia dei bilanci dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati, insieme alla convocazione dell'Assemblea che porta all'ordine del giorno l'approvazione, almeno venti giorni prima della data in cui l'Assemblea è convocata. L'obbligo della messa a disposizione della bozza di bilancio così come di altri documenti sociali può essere assolto anche con la pubblicazione sul sito internet dell'Associazione su area riservata o mediante trasmissione per email o altro mezzo informatico idoneo. Gli avanzi di gestione saranno destinati ad incrementare il fondo patrimoniale per il raggiungimento degli scopi statutari e non potranno in nessun caso essere distribuiti agli associati. Il bilancio, sia preventivo che consuntivo, dopo l'approvazione, sarà pubblicato sul sito internet dell'Associazione in area accessibile al pubblico per tre anni. Allo stesso modo sono soggetti a pubblicazione sul sito internet dell'Associazione anche gli atti che conferiscano eventuali incarichi retribuiti.

ARTICOLO 10 - GLI ORGANI

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli Associati, il Presidente, la Presidenza, il Consiglio Direttivo, i Comitati Regionali e il Comitato Tecnico Scientifico. Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo, quando previsto, il rimborso dei costi sostenuti per attività sociali e/o richiesti da incarichi sociali. Tutti gli organi durano in carica due anni e sono rieleggibili solo per un secondo mandato. Fa eccezione la Presidenza che dura in carica sei anni e ciascun Presidente non può svolgere più di un mandato. Chi ricopre cariche sociali non potrà ricoprire cariche in Associazioni, Fondazioni o altri Enti che svolgano attività nello stesso ambito di quello individuato dal presente Statuto. Fanno eccezione i componenti del Comitato Tecnico Scientifico fra i quali possono essere eletti anche soggetti che ricoprono cariche in altre Associazioni o Enti. Sarà osservata e valorizzata la presenza di genere. La condanna passata in giudicato per reati, in ogni modo, riguardanti l'attività dell'Associazione comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica sociale Le elezioni alle cariche sociali, che avverranno con voto segreto anche attraverso sistemi informatici, saranno valide a maggioranza dei partecipanti con diritto di voto nella Assemblea.

10.1 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati e viene convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.
All'Assemblea potranno partecipare tutti gli associati in regola con la quota associativa.
L'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente. La convocazione, dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata o posta elettronica almeno venti giorni prima della seduta, riducibili a dieci in caso di estrema urgenza e deve essere pubblicata sul sito internet dell'Associazione nell'area riservata agli associati fino all'espletamento dell'Assemblea.
Essa, oltre a deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo, svolge compiti di indirizzo generale dell'attività dell'Associazione. In particolare:
- esprime pareri sull'attività svolta nell'anno precedente e sui programmi per il futuro;
- propone iniziative da intraprendere e suggerisce le modalità di realizzazione.
L'Assemblea degli associati delibera altresì:
1) l'elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente e della Presidenza;
2) la nomina del Collegio dei revisori dei conti;
3) la nomina del Collegio dei probiviri;
4) sulle questioni sottoposte dal Consiglio Direttivo;
5) sulla nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico;
6) sull'approvazione delle Linee guida;
7) sull'approvazione dei regolamenti sociali.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.
Gli associati potranno farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, che non potrà avere più di cinque deleghe.
Il voto potrà essere espresso anche con sistemi informatici o telematici.
L'Assemblea, in sede ordinaria, delibera, in prima convocazione, a maggioranza dei voti espressi, purché voti la maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione a maggioranza dei voti espressi, qualsiasi sia il numero dei votanti. Alle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio o a quelle riguardanti la responsabilità degli amministratori non possono votare i membri del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea, in sede straordinaria, delibera sulle variazioni al presente statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 del presente

statuto.
L'Assemblea straordinaria delibera per le votazioni allo Statuto con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e le modifiche si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Le modifiche statutarie concernenti i requisiti minimi richiesti da norme e regolamenti per le Società Scientifiche riconosciute dal Ministero della Salute o da altri enti preposti, anche ai fini della redazione di Linee Guida di settore, potranno essere approvate dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza, qualsiasi sia il numero dei votanti.
Le decisioni relative allo scioglimento dell'Associazione devono essere approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Il Presidente dovrà convocare l'Assemblea ogni qual volta ne facciano richiesta almeno il 10% degli associati in regola col versamento delle quote associative. L'associato che intende chiedere la convocazione dell'Assemblea, deve pubblicare l'ordine del giorno richiesto sull'area riservata del Sito Internet dell'Associazione. Le adesioni dovranno essere espresse elettronicamente entro il termine di giorni venti dalla pubblicazione utilizzando l'account personale degli associati.
In tal caso, l'Assemblea deve essere convocata entro il termine di 60 giorni dal raggiungimento del numero di adesioni necessarie.
10.2 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tenendo conto della necessaria rappresentanza di tutte le categorie professionali e sarà così composto da:
4- Ginecologi;
4- Biologi-Embriologi-Biotecnologi;
4- Andrologi;
1- Psicologo-Counselor;
1- Genetista;
1- medico consultoriale; 1-Ostetrica-Infermiere-Assistente Sociale.
La carica non dà diritto ad alcun compenso. Può essere previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Il Consiglio Direttivo è composto da sedici membri, cui si aggiungono, il Presidente e i componenti della Presidenza.
I consiglieri durano in carica due anni e possono essere riconfermati, tuttavia non possono svolgere consecutivamente più di due mandati.
Essi eleggono tra loro il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente ed ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Il Consiglio delibera:

a) sulle domande di ammissione di nuovi associati, che possono essere rigettate solo per carenza dei requisiti previsti dal presente statuto. La richiesta di ammissione si intende approvata, se non esplicitamente e motivatamente rifiutata, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda;

b) sul verificarsi di una causa di esclusione e decadenza degli associati;

c) sulla bozza di rendiconto da presentare all'assemblea degli associati;

d) sulla quota associativa annua;

e) sulla programmazione e svolgimento di ogni attività dell'Associazione, nel rispetto del presente statuto;

f) sui nominativi dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico da sottoporre all'Assemblea;

g) sulle eventuali direttive ai Comitati Regionali;

h) sulle attribuzioni di specifici incarichi agli associati stabilendo, per essi, eventuali rimborsi entro i limiti previsti dal presente statuto;

i) qualora appaia opportuno per la materia da trattarsi e con il consenso della maggioranza dei consiglieri del Consiglio Direttivo, potranno essere invitati consulenti nelle materie specifiche.

Il Consiglio Direttivo è sempre convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento da uno dei componenti della Presidenza, anche mediante posta elettronica o sms, con preavviso di almeno 10 giorni contenente l'ordine del giorno. Le riunioni possono avvenire anche attraverso mezzi informatici o telematici che consentono la videoconferenza o la comunicazione a distanza. Almeno due volte l'anno, la seduta del Consiglio Direttivo viene allargata anche ai Coordinatori dei Comitati Regionali per discutere della bozza di rendiconto da sottoporre all'Assemblea e per la programmazione annuale nazionale e regionale delle attività.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide se hanno preso parte alla votazione almeno 2/3 dei consiglieri. In caso di parità prevale il voto del Presidente in carica. Dello svolgimento della seduta, del risultato relativo ai voti espressi anche in via informatica o telematica, fa fede il verbale sottoscritto dal Presidente in carica o, in caso di sua assenza, da un componente della Presidenza e dal Segretario.

I Verbali del Consiglio Direttivo dovranno essere pubblicati sul sito dell'Associazione nell'area riservata agli associati. Prima della pubblicazione, la bozza di verbale, redatta dal Segretario, dovrà essere inviata per posta elettronica a tutti i membri del Consiglio Direttivo, che potranno presentare osservazioni entro 24 ore dalla

ricezione. Le osservazioni, ove non recepite, dovranno essere pubblicate unitamente al verbale.
I membri del Consiglio Direttivo avranno libero accesso alla documentazione sociale e potranno estrarne copia.

10.3 - Il PRESIDENTE E LA PRESIDENZA

L'Assemblea degli associati elegge tre presidenti che andranno a comporre l'organo di Presidenza, secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente statuto.
Il Presidente in carica ha la piena rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio e potere di firma su tutti gli atti sociali. Il Presidente convocherà e presiederà l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Tecnico Scientifico.
Al Presidente in carica è attribuito il potere di riscuotere ogni somma a qualsiasi titolo spettante all'Associazione, di aprire c/c anche con facoltà di scoperto e comunque compiere ogni attività presso Istituti di Credito, sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo.
Tutte le funzioni del Presidente saranno assunte, in caso di sua assenza o impedimento dal secondo Presidente, eletto per numero di voti.
Ogni due anni la carica di Presidente si trasmette automaticamente al Presidente che segue per numero di voti, garantendo una rotazione per i sei anni di mandato. In caso di parità di voti, verrà ripetuta la votazione. Il compito dei Presidenti eletti è quello di affiancare e consigliare il Presidente in Carica nella sua attività. Essi potranno avere deleghe per singole attività.

10.4 - IL TESORIERE

Al Tesoriere è demandato il compito di tenere la contabilità sociale. Per lo svolgimento di tale incarico potrà avvalersi di professionisti retribuiti dall'Associazione. Il Tesoriere dovrà annualmente redigere entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e portare in discussione al Consiglio Direttivo, corredata da apposita relazione, la bozza di rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati. Il Tesoriere può esprimere pareri sulla fattibilità economica delle attività sociali in programmazione.

10.5 - Il SEGRETARIO

Il Segretario avrà il compito di custodire e aggiornare i libri sociali e di redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee degli associati. Curerà, inoltre, la pubblicazione dei verbali dei rendiconti approvati e di ogni altro documento del quale lo statuto o i regolamenti prevedano la pubblicazione in area pubblica o riservata agli associati sul sito internet dell'Associazione. Il Segretario potrà avvalersi allo scopo della collaborazione di terzi, anche professionisti informatici.

10.6 - I COMITATI REGIONALI

L'Associazione avrà in ambito locale organismi regionali, denominati Comitati Regionali. I Comitati sono composti dagli associati, residenti o aventi la loro attività lavorativa prevalente nella regione, appartenenti alle diverse professionalità della Medicina e Biologia della Riproduzione nonché da soggetti ed enti che intendono operare per il perseguimento degli scopi della Associazione. Allo scopo, nella domanda di ammissione dovrà indicarsi anche il luogo dove si svolge l'attività lavorativa prevalente e, se diverso dalla regione di residenza, in quale delle due regioni si intende esercitare l'elettorato attivo e passivo, ai fini delle elezioni del Coordinatore e dei Consiglieri regionali. Tale dichiarazione potrà essere aggiornata qualora si cambi luogo di residenza o luogo di prevalente attività lavorativa.

I Comitati Regionali:

- individuano i temi di attinenza territoriale che possono interessare l'attività scientifica dell'Associazione;
- studiano e promuovono percorsi adeguati che garantiscano il diritto alla salute riproduttiva tra il Centro di Medicina della riproduzione, il Medico di Medicina generale, i Consultori e gli Ospedali;
- segnalano le specificità del territorio ai fini dell'individuazione di adeguate linee di ricerca e di intervento anche attinenti alle tematiche ambientali;
- concorrono a formulare proposte in merito alle Linee guida;
- si occupano dell'attività divulgativa sul territorio riguardante i temi di interesse scientifico della società, anche finalizzata alla prevenzione, attraverso l'educazione nelle scuole e nelle università, collaborando con tutti gli Enti Pubblici e Privati territoriali, con le Associazioni Civiche e le Associazioni di Pazienti;
- sono interlocutori delle Regioni e di altri enti istituzionali nella programmazione e attivazione di iniziative e programmi inerenti l'ambito della procreazione medicalmente assistita e della Biologia della Riproduzione, anche attraverso la partecipazione a Tavoli e Commissioni a tale scopo istituiti.

I Comitati regionali possono operare insieme ad altri soggetti associativi, anche di rappresentanza degli utenti e dei cittadini per iniziative e programmi di monitoraggio e valutazione dei servizi sul territorio.

Il Comitato sarà diretto da un Coordinatore e da sei Consiglieri Regionali, in rappresentanza di: 1 ginecologo, 1 andrologo, 1 biologo-embriologo-biotecnologo, 1 medico consultoriale, 1 genetista, 1 psicologo-counselor, 1 ostetrica-infermiere-assistente sociale. Ogni Comitato regionale procederà all'elezione del Coordinatore e dei consiglieri per elezione diretta, nominativa ed a scrutinio

segreto da parte dei propri associati. A seconda del numero degli associati e rispettando la rappresentatività delle figure professionali nonché la proporzione fra loro, sarà possibile eleggere più consiglieri. Le regioni più piccole possono costituire comitati congiunti o unificati.
I rappresentanti regionali durano in carica due anni e sono rieleggibili solo per un secondo mandato. Le cariche sono gratuite.

10.7 - IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

L'Associazione si avvale, per gli scopi statutari, della collaborazione di un Comitato Tecnico Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Sono componenti di diritto del Comitato, i membri del Consiglio Direttivo e della Presidenza, i coordinatori dei Gruppi di interesse speciale.
Al Comitato Tecnico Scientifico partecipano e ne sono componenti tutti i soggetti, individuali e collettivi, che possono fornire un contributo sotto il profilo scientifico, culturale e sociale e quindi anche rappresentanti designati da altre Società Scientifiche, Associazioni, Fondazioni, Università, Istituzioni Sanitarie pubbliche e private, convenzionate o che abbiano stipulato protocolli di collaborazione.
Il Comitato Tecnico Scientifico ha altresì funzioni e compiti inerenti la formazione e l'aggiornamento di Linee Guida, la programmazione della Formazione Professionale e dell'ECM, la programmazione di progetti di ricerca e di studio delle realtà territoriali, finalizzate anche al monitoraggio e alla omogeneizzazione delle prestazioni offerte nell'ottica dell'umanizzazione e della corretta integrazione dei vari operatori professionali e delle strutture e istituzioni sanitarie.
Per lo svolgimento della propria attività il Comitato Tecnico Scientifico potrà collaborare, promuovere e stimolare progetti, con Università, Istituzioni Sanitarie Pubbliche o Private, Fondazioni, Centri Studi, Gruppi di ricerca etc. a livello regionale, nazionale ed internazionale.
Potrà inoltre promuovere e incentivare fra gli associati la realizzazione di gruppi di studio e aree tematiche.
In occasione della discussione sulle Linee guida, da sottoporre all'Assemblea, fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico anche i Coordinatori dei Comitati Regionali.
Le modalità di funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico, elezione e durata dei componenti e funzioni saranno specificate in apposito regolamento.

10.8 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Associazione costituirà un Collegio di Probiviri composto da tre persone nominate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La stessa Assemblea designerà il Presidente di tale organo.
Il Comitato dei Probiviri dirime ogni vertenza che dovesse sorgere fra gli associati e gli organi direttivi dell'Associazione e gli associati stessi, nonché fra l'Associazione nazionale ed i Comitati regionali.
La sua funzione è di amichevole compositore ed il suo giudizio inappellabile. La carica è gratuita. Il verdetto del Collegio dei probiviri dovrà essere riportato in apposito registro e notificato agli interessati con lettera raccomandata. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

10.9 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da un Presidente e due sindaci effettivi. I Componenti dovranno essere scelti tra i non associati.
Il Collegio dura in carica due anni si compone di tre membri, rieleggibili che garantiscono l'assoluta indipendenza e non devono essere in conflitto di interessi o avere interessi in comune o essere in qualsiasi modo legati professionalmente, economicamente o contrattualmente, con il Consiglio Direttivo.
I Revisori dei conti, se nominati, dovranno essere sempre invitati sia nei Consigli direttivi che nelle Assemblee e verificano il rispetto dell'attività gestionale sia nei confronti delle norme di statuto che di Legge. Essi verificano, altresì, la rispondenza dei rendiconti economici - finanziari alle scritture contabili sistematiche e ne riferiscono all'Assemblea degli associati, con propria relazione. I Revisori dei Conti hanno diritto di accedere a tutti gli atti e ai documenti dell'associazione.
Ove riscontrino irregolarità contabili devono riferirne con urgenza all'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 11 - MODALITA' DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'elezione del Consiglio direttivo, con la composizione come prevista dall'articolo 1°, si svolge con le seguenti modalità.
L'associato-elettore potrà esprimere: fino a 4 preferenze nominative per Ginecologi; fino a 4 preferenze nominative per Biologi-Embriologi-Biotecnologi; fino a 4 preferenze nominative per Andrologi; 1 preferenza nominativa per Genetisti; 1 preferenza nominativa per Psicologi-counselor; 1 preferenza nominativa per i medici consultoriali; 1 preferenza nominativa per Ostetriche - Infermieri - Tecnici di Laboratorio - Assistenti Sociali.
Saranno eletti i candidati che, per ciascuna categoria professionale, avranno riportato il maggior numero di voti.

Tutti gli associati appartenenti alle categorie professionali sopra indicate hanno diritto a candidarsi al Consiglio Direttivo. Le candidature saranno formalizzate mediante pubblicazione sul sito dell'Associazione almeno 30 giorni prima delle elezioni.

ARTICOLO 12 - MODALITA' DI ELEZIONE DELLA PRESIDENZA E DEI PRESIDENTI

L'Assemblea degli associati elegge la Presidenza composta da tre Presidenti ogni sei anni e uno di questi a turno assume la carica di Presidente per un mandato che dura due anni. L'elezione dei Presidenti è regolata secondo il seguente iter elettorale che prevede sempre l'elezione alla carica di un ginecologo, un andrologo e un biologo/embriologo. Il Presidente che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà il primo Presidente, con piena rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio e potere di firma su tutti gli atti sociali.

Coloro che intendono proporre la propria candidatura a Presidente, dovranno formalizzare la propria intenzione mediante proposta pubblicata sul sito internet dell'Associazione, nell'area riservata agli associati almeno 60 (sessanta) giorni prima delle elezioni. L'elezione avverrà con voto segreto.

Qualora uno dei Presidenti risultasse eletto anche come Consigliere, il suo posto in Consiglio Direttivo sarà ricoperto dal candidato della stessa categoria professionale che lo segue come numero di voti.

ARTICOLO 13 - APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA

Le proposte di Linee Guida e gli aggiornamenti alle stesse, anche sulla base del lavoro predisposto dal Comitato tecnico-scientifico e corredati da una relazione del Consiglio Direttivo, integrato dai Coordinatori dei Comitati Regionali, sono approvati dall'Assemblea degli associati.

Almeno una volta l'anno in occasione della convocazione per l'approvazione del rendiconto annuale sarà posta all'ordine del giorno e discussa dell'Assemblea degli associati la formazione e la revisione delle Linee guida. Almeno 90 giorni prima di tale assemblea, ciascun associato potrà presentare proprie osservazioni riguardo le Linee guida o aspetti dei quali si chiede l'approfondimento e l'aggiornamento, indicando la letteratura scientifica di supporto o le evidenze scientifiche, anche di sperimentazione diretta, che giustificano la richiesta. Le proposte degli associati saranno formalizzate attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, su apposita area riservata agli associati.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA

I primi organi sociali saranno nominati nell'Atto Costitutivo per consentire l'avvio delle attività e resteranno in carica fino alla prima convocazione

dell'Assemblea dell'Associazione, da indire entro un anno dalla registrazione dell'Associazione. Con l'Atto costitutivo verrà costituito l'organo di Presidenza formato da tre membri rappresentanti le tre categorie professionali dei Ginecologi, degli Andrologi e dei Biologi-Embriologi. Tale organismo eserciterà collegialmente tutti i poteri assegnati al Presidente dal presente statuto.
Uno dei componenti della Presidenza indicati dall'Atto Costitutivo avrà potere di firma e rappresentanza anche in giudizio. I membri della Presidenza nominata nell'atto costitutivo potranno ricandidarsi alla carica per un unico mandato.
Alla prima Assemblea, i candidati alla carica di Presidente dovranno appartenere alle tre categorie dei Ginecologi; Andrologi e Biologi-Embriologi e gli eletti andranno a creare l'organo di Presidenza, con le funzioni e i poteri descritti all'art. 10 del presente statuto.
In fase transitoria, è possibile costituire Comitati regionali anche in assenza della presenza di tutte le figure professionali previste e per le regioni più piccole, comitati unificati o congiunti.

ARTICOLO 15 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla nomina dei liquidatori e sulla determinazione dei poteri. Il patrimonio associativo, dedotte le passività, dovrà essere destinato ad altra associazione avente finalità analoga o, ai fini di pubblica utilità, previo parere del competente organismo di controllo ai sensi di legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 16 - NORMA RESIDUALE

Per quanto non compreso nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
Per ogni e qualsiasi controversia il foro competente è quello in cui ha la sede legale l'Associazione.

Certifico io sottoscritto, Dottor Gianluca Abbate, Notaio in Rieti, che la presente copia, composta di 83 pagine, è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso fiscale di parte.
Rieti, 1° marzo 2018.